

r.g. 10233/16

La controversia concerne l'impugnazione di una cartella esattoriale, con la quale il concessionario della riscossione ha richiesto il pagamento dell'importo intimato, a titolo d'imposta complementare di registro non versata per l'anno 1993. La cartella di pagamento, basata su una sentenza della CTP di Roma divenuta definitiva il 30.7.2004 è stata notificata il 15.6.2009.

I giudici di merito, rilevando la decadenza triennale in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione finanziaria, ex art. 76 comma secondo lett. b) del DPR n. 131/86 hanno accolto e confermato le ragioni della contribuente.

Propone ricorso - notificato a mezzo pec - l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo, mentre la parte contribuente non si è costituita.

L'ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 76 comma 2 lett. b) e 78 del DPR n. 131/86, nonché dell'art. 2953 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, secondo la l'orientamento consolidato di questa Corte, la decadenza prevista dall'art. 76 comma 2 lett. b) cit., farebbe riferimento all'ipotesi - non ricorrente nel caso di specie - in cui a seguito del giudicato sul ricorso del contribuente, che ha deciso in senso a lui sfavorevole in merito alla pretesa impositiva, l'amministrazione sia tenuta a procedere ad un ulteriore accertamento d'imposta, in questo caso, entro il termine ivi previsto, ma non nel caso in cui la cartella venga emessa sulla base dello *iussum* contenuto nella sentenza sfavorevole passata in giudicato.

Il ricorso va accolto in camera di consiglio, avendo il favore della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale *"In caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità, derivandone l'inapplicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio"* (Cass. n. 16730/16, ~~5966/15, 23091/15~~, sez. un. 25790/09).

Nel caso di specie, pertanto, la notifica della cartella impugnata era tempestiva.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla ^{competenza} sezione regionale del Lazio, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.



tribunale

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 1.2.2017